

Roma, 15 ottobre 2020

Circolare n. 314/2020

Oggetto: Finanziamenti – PMI – Digital Transformation – Apertura termine domande al 15 dicembre 2020 – Avviso su GU n.254 del 14.10.2020.

Dal 15 dicembre prossimo saranno aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti a favore delle PMI che investono in trasformazione digitale.

La misura, che ha una copertura di 100 milioni di euro, è diretta alle PMI (fatturato annuo fino a 50 milioni di euro e numero medio addetti fino a 250) che siano in un periodo normale di svolgimento dell'attività. Riguardo ai settori economici beneficiari, per la logistica sono ammesse tutte le attività dei codici Ateco 52 e 53.

Progetti ammissibili – Rientrano tra i progetti che possono essere finanziati tutte le tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Industria 4.0 e le tecnologie per soluzioni tecnologiche digitali di filiera, tra cui i sistemi di pagamento mobile e via internet, i sistemi elettronici per lo scambio dati, la geolocalizzazione, i sistemi di blockchain, di intelligenza artificiale e di internet of things. Tra i costi ammissibili rientrano quelli del personale, gli strumenti e le attrezzature utilizzate per il progetto, i servizi di consulenza. I progetti possono essere sviluppati sia come progetti di innovazione di processo, progetti di innovazione organizzativa, oppure come progetti di investimento.

Agevolazioni concedibili – Le agevolazioni sono pari al 50 per cento delle spese ammissibili, di cui 10 per cento sotto forma di contributo e 40 per cento sotto forma di finanziamento agevolato che deve essere restituito senza interessi in un periodo massimo di 7 anni in quote semestrali.

Presentazione delle domande – Le domande potranno essere presentate esclusivamente in via telematica a decorrere dalle ore 12,00 del 15 dicembre prossimo utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito www.mise.gov.it e dal sito www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi disponibili sui siti stessi. Le domande di agevolazione saranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041526-pubblicato-il-bando-per-la-digital-transformation-delle-pmi>

Daniela Dringoli
Codirettore

Allegati tre
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.254 del 14.10.2020

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 1° ottobre 2020 - Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 1° ottobre 2020 sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni previste dal decreto direttoriale 9 giugno 2020 recante i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Il decreto fissa al 15 dicembre 2020 il termine iniziale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e, in particolare, l’articolo 29, comma 5, che, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell’articolo 29 del regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

VISTO l’articolo 29, comma 6, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che dispone che le agevolazioni di cui al comma 5, dello stesso articolo, sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;

b) presentare un importo di spesa almeno pari a euro 50.000,00;

VISTO, inoltre, l’articolo 29, comma 7, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;



b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili;

c) avere conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;

d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

VISTO l'articolo 29, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede che i soggetti aventi i requisiti di cui al citato comma 7 del medesimo articolo 29, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare, anche congiuntamente tra loro, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o a altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato, in cui figurì, come soggetto promotore capofila, un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In tali progetti, l'importo di cui al richiamato comma 7, lettera c) dell'articolo 29 del decreto-legge n. 34 del 2019, può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato;

VISTO, da ultimo, l'articolo 29, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2019, che autorizza, per la concessione delle agevolazioni di cui all'intervento in argomento, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e destina 80 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati;

VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 giugno 2020, che ha stabilito i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie in attuazione dell'articolo 29, comma 5, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO l'articolo 7, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 giugno 2020, che demanda ad un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico l'individuazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazioni e della documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero, nonché la definizione dei criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo e, inoltre, la fissazione dei criteri di valutazione dei progetti nonché, per ciascuno degli indicatori di valutazione previsti, i correlati punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità;



DECRETA:

Art. 1. (Definizioni)

Ai fini del decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) *Decreto*: il decreto ministeriale 9 giugno 2020;
- b) *soggetto proponente*: ciascun soggetto che presenta domanda di accesso alle agevolazioni ;
- c) *“contratto di rete”*: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) *“decreto-legge 34/19”*: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”;
- e) *“DIH-digital innovation hub”*: struttura organizzativa per l’accesso delle imprese al sistema dell’innovazione, promossa da una associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale, costituita sul territorio nazionale, finalizzata alla sensibilizzazione, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col Piano nazionale Impresa 4.0 e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti;
- f) *“EDI-ecosistema digitale per l’innovazione”*: organizzazione di supporto all’innovazione delle imprese in ambito Impresa 4.0, costruita per sviluppare esternalità positive di rete, valorizzando l’apporto fornito dai singoli nodi e restituendoli all’intero sistema territoriale;
- g) *“impresa unica”*: l’insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, almeno una delle relazioni seguenti:
 - h) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
 - i) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;



j) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

k) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

l) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti da i), a l), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate una *impresa unica*;

m) "*innovazione dell'organizzazione*": l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

n) "*innovazione di processo*": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

o) "*investimento*": il progetto basato sull'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali e/o di servizi funzionali a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa tramite l'implementazione delle tecnologie di cui all'articolo 29, comma 6, del *decreto-legge 34/19*;

p) "*Ministero*": il Ministero dello sviluppo economico;

q) "*PMI*": le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e con le indicazioni fornite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", nonché dall'allegato I del *regolamento GBER*;

r) "*rating di legalità*": la certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165 e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;



s) “*procedura informatica*”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di agevolazione;

t) *Invitalia SpA*: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia

u) *Infratel SpA*: Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia) S.p.A.

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del *Decreto*, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni ed approva i relativi schemi nonché, la documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero, i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo. Definisce altresì i criteri di valutazione dei progetti e per ciascuno degli indicatori di valutazione previsti, i correlati punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità.

Art.3.

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020, e devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica che può essere raggiunta dal sito www.mise.gov.it e dal sito www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi disponibili online e riportati agli allegati n. Aa e Ab.

2. Ai fini dell’accesso alla procedura di cui al comma 1, è richiesta l’identificazione del compilatore (legale rappresentante del soggetto beneficiario o della capofila in caso di una forma aggregata o associata) on line della domanda tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, in alternativa, il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia.

3. La domanda deve essere firmata digitalmente, pena l’improcedibilità della stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante della singola PMI e nel caso di aggregazioni deve essere firmata digitalmente da ciascun soggetto facente parte di una forma aggregata o associata.

4. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel presente decreto non saranno prese in esame.

5. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, ai sensi dell’art.7 comma 3 del *Decreto* nell’ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare unicamente:



- (i) un progetto di *innovazione di processo* (Capo II) o
- (ii) di *innovazione dell'organizzazione* (Capo II) ovvero
- (iii) un progetto di *investimenti* (Capo III).

6. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto proponente dovrà allegare la seguente documentazione debitamente firmata digitalmente:

- a) scheda Progetto (Allegato A1);
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni (Allegato A2);
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea (Allegato A3);
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'attribuzione del rating di legalità (Allegato A4);
- e) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riportanti le informazioni finalizzate all'acquisizione della certificazione antimafia (Allegato A5);
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale e del Rating di legalità (Allegato A6);
- g) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riguardanti le norme di prevenzione dell'antiriciclaggio (Allegato A7);
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i valori di bilancio necessari per la determinazione dei punteggi (Allegato A8);
- i) in caso di aggregazioni, contratto sottostante ai rapporti tra le parti;
- j) statuto ed atto costitutivo.

7. Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse per le domande presentate nello stesso giorno, verranno ammesse alla fase istruttoria i progetti che otterranno il maggior punteggio, secondo quanto previsto nell'allegato "*A10 – Criteri di valutazione*". In caso di uguaglianza di punteggio, le domande stesse sono ammesse in base al principio dell'ordine cronologico. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

9. Ai fini della concessione delle agevolazioni, Invitalia SpA ed Infratel SpA verificano la



completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e procedono all'istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'allegato A10. Le attività istruttorie sono svolte entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attività di valutazione dei progetti, Invitalia SpA verifica la validità e la regolarità contributiva del soggetto proponente e dei soggetti proponenti, nonché l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

10. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero con il supporto di Invitalia procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017 n. 115, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento, sono stabiliti gli impegni e gli obblighi specifici per i soggetti beneficiari agevolati a valere sulle eventuali risorse del *PON IC 2014-2020*. Per i progetti congiunti di cui all'articolo 4, comma 2 del Decreto, la registrazione dell'aiuto viene effettuata con riferimento a ciascun soggetto partecipante al progetto, sulla base dei costi a carico dei partecipanti e delle conseguenti agevolazioni concedibili. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità previste nell'Allegato A10, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti del presente decreto, il *Ministero* comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. L'istruttoria di merito verrà conclusa sulla base delle integrazioni fornite a seguito della richiesta predetta.

11. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria del provvedimento di concessione, Invitalia SpA provvede alla stipula del contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi a carico dell'impresa beneficiaria.

Art. 4.

(Criteri di valutazione dei progetti, punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilità)

1. La valutazione della validità e fattibilità tecnica dell'intervento è finalizzata ad accertare la puntuale definizione dei progetti, l'ammissibilità e la pertinenza delle spese presentate. Si valuterà in particolare:

- a. la qualità e la chiarezza del progetto, ovvero l'eshaustività e chiarezza della documentazione fornita e coerenza dell'intervento con gli obiettivi del Decreto;
- b. la definizione delle milestone e dei parametri di performance connessi alla realizzazione del progetto, inclusa la loro misurabilità in sede di monitoraggio degli stati di avanzamento;
- c. il costo del progetto, ovvero la valutazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto e la loro ragionevolezza rispetto al progetto da realizzare;



- d. la solidità economico-patrimoniale dei soggetti beneficiari valutata sulla base della possibilità di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del progetto, in particolare: (i) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni e (ii) l'indipendenza finanziaria.

2. Ai fini del calcolo degli indicatori, i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile sulla piattaforma, trasmessa unitamente alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società in contabilità semplificata, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali.

3. La definizione degli indicatori per ciascun criterio di valutazione, i punteggi assegnabili nonché i punteggi minimi richiesti per l'ammissibilità alle agevolazioni per le due categorie di soggetti sono specificati nell'Allegato A10 al presente decreto.

4. Le agevolazioni concedibili, così come indicato all'art. 6 comma 4 del Decreto, calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) saranno quantificate secondo quanto riportato all'Allegato A9.

Art. 5.

(Criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili)

1. L'erogazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari avviene in due quote, sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate. La richiesta delle erogazioni deve essere trasmessa ad Invitalia Spa secondo le modalità e gli schemi resi disponibili in un'apposita sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it) e di Invitalia SpA (www.invitalia.it).

2. Per l'erogazione delle agevolazioni per i progetti di cui al Capo II e Capo III del Decreto, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del provvedimento di concessione. La prima erogazione può riguardare le spese e i costi sostenuti dalla data di presentazione della domanda fino alla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Per quanto riguarda i progetti di cui al Capo III è possibile presentare fatture di acconto nel limite massimo del 30% della fornitura e qualora sia contrattualmente previsto.

3. Il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione della prima quota, entro 12 mesi dal provvedimento di concessione, pari al 50 per cento delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese pari ad almeno il 50 per cento dell'importo totale ammesso ad agevolazione ovvero, in alternativa, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore pari all'anticipazione concessa. L'anticipazione sarà recuperata in misura proporzionale alle agevolazioni maturate sui singoli SAL.

4. Il soggetto beneficiario deve comunicare la data di ultimazione del progetto entro 30 giorni dalla stessa;



5. L'erogazione del saldo deve essere richiesta dal soggetto beneficiario entro 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto di cui al comma precedente, successivamente al pagamento delle relative spese. A tal fine il soggetto beneficiario trasmette, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica finale concernente il raggiungimento degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto di trasformazione tecnologica e digitale indicando eventuali scostamenti, le cause e l'eventuale impatto sugli obiettivi citati.

6. Invitalia SpA ed Infratel SpA, ricevuta la domanda di erogazione, provvedono, tra l'altro, a verificare:

a) la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della documentazione allegata alla medesima domanda di erogazione;

b) la vigenza, la regolarità contributiva dei singoli beneficiari e l'assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la visura Deggendorf, se i singoli soggetti beneficiari rientrano o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;

c) il pagamento e la corretta registrazione delle spese richieste sui libri contabili, il raggiungimento delle milestone indicate in sede di progetto, la pertinenza e congruità dei relativi costi relativamente allo stato di avanzamento raggiunto.

d) nel caso di richiesta di erogazione a saldo, l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi complessiva.

7. Invitalia SpA, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma precedente, all'erogazione delle agevolazioni spettanti e il Ministero adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.

8. Oltre al rispetto degli adempimenti già previsti nel Decreto, per quanto riguarda la determinazione delle spese ammissibili di cui al comma 4 dell'art. 12, e comma 3, dell'art. 14 del Decreto, rispettivamente per il Capo II e Capo III, il soggetto beneficiario è tenuto a:

a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono;

b) al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato riportano rispettivamente nell'oggetto o nella causale la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.D. 9 giugno 2020 – Programma Digital Transformation – ID CUP»

9. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento.



Art. 6.

(Variazioni)

Oltre a quanto previsto all'art. 10 del Decreto, eventuali variazioni della localizzazione dell'investimento dovranno essere preventivamente comunicate ad Invitalia SpA che procederà ad una valutazione della stessa per verificare l'idoneità ai fini della realizzazione del progetto.

Art. 7.

(Revoca)

Oltre alle cause di revoca previste all'art. 11 del Decreto, il Ministero procederà alla revoca delle agevolazioni, qualora a seguito di verifiche effettuate dal Ministero anche tramite Invitalia dovessero emergere difformità rispetto ai contenuti delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni tali da determinare valori degli indicatori inferiori alla soglia minima di ammissibilità.

Art. 8.

(Oneri informativi a carico dei soggetti proponenti)

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'**allegato A11** è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero.
2. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si rinvia integralmente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 9 giugno 2020.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Laura Aria



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e, in particolare, l’articolo 29, comma 5, che, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell’articolo 29 del regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

VISTO l’articolo 29, comma 6, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che dispone che le agevolazioni di cui al comma 5, dello stesso articolo, sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;

b) presentare un importo di spesa almeno pari a euro 50.000,00;

VISTO, inoltre, l’articolo 29, comma 7, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;



b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili;

c) avere conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;

d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

VISTO l'articolo 29, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede che i soggetti aventi i requisiti di cui al citato comma 7 del medesimo articolo 29, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare, anche congiuntamente tra loro, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o a altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato, in cui figurino, come soggetto promotore capofila, un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In tali progetti, l'importo di cui al richiamato comma 7, lettera c) dell'articolo 29 del decreto-legge n. 34 del 2019, può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato;

VISTO, da ultimo, l'articolo 29, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2019, che autorizza, per la concessione delle agevolazioni di cui all'intervento in argomento, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e destina 80 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati;

CONSIDERATE le modifiche e integrazioni all'articolo 29, commi da 6 a 8, del decreto-legge n. 34 del 2019 apportate dalla legge di conversione n. 58 del 2019, tese a garantire una più ampia possibilità di accesso da parte delle imprese, nonché un'estensione rispetto agli originari ambiti di applicazione, tra le quali, al comma 6, l'ampliamento dei progetti agevolabili volto a consentire il finanziamento anche di iniziative dirette allo sviluppo di tecnologie di applicazione non circoscritta al solo settore manifatturiero, quali le "tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'instore customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of thing";



CONSIDERATO che le predette soluzioni tecnologiche digitali di filiera previste dal citato articolo 29, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2019, come integrate dalla legge di conversione n. 58 del 2019, possono trovare ampia applicazione, oltre che nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche nel settore del commercio, così favorendo, in linea con le finalità dell'intervento, la trasformazione tecnologica e digitale anche delle imprese esercenti attività commerciale, contribuendo ai generali obiettivi di evoluzione e di crescita di competitività dell'intero tessuto produttivo del Paese;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 29, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTA la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'articolo 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

VISTO, in particolare, l'articolo 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea



e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

VISTA la comunicazione della Commissione europea com (2016) 180 final intitolata "Digitalizzazione dell'industria europea - cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale" in cui, tra le iniziative individuate a livello europeo per favorire la digitalizzazione, viene indicato il sostegno alla creazione di una rete di poli di innovazione digitale (centri di eccellenza nelle tecnologie) a sostegno delle imprese;

VISTA l'indagine conoscitiva parlamentare su "Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali", approvata all'unanimità nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X Commissione permanente (attività produttive, commercio e turismo) sulla base del quale è stato elaborato il Piano nazionale Industria 4.0. (ora Impresa 4.0) e, in particolare, sono state individuate le tecnologie abilitanti alla trasformazione industriale nonché indicate le strutture organizzative da creare (poli di innovazione digitale) al fine di supportare la predetta trasformazione;

VISTO il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante indirizzi per una strategia condivisa con tutti gli attori della trasformazione digitale del Paese (Pubblica amministrazione, cittadini, imprese, mercato, mondo della ricerca);

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l'articolo 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individua il rafforzamento della ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1); il miglioramento dell'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo tematico 2); la promozione della competitività delle PMI (obiettivo tematico 3);

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.



1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e da ultimo con decisione della Commissione europea C(2018) 9117 final, del 19 dicembre 2018;

VISTI i criteri di selezione delle operazioni del PON "Imprese e competitività", approvati dal Comitato di sorveglianza il 25 settembre 2018;

CONSIDERATO che i progetti di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, al cui sostegno è diretto l'intervento di cui al predetto articolo 29, comma 5 del decreto-legge 34/2019, risultano coerenti con il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR e che, essendo pertanto cofinanziabili nell'ambito dello stesso programma, possono costituire un bacino di progetti in grado di assicurare, secondo la logica dell'overbooking, la certificazione delle spese ed evitare il rischio del mancato raggiungimento dei target di spesa previsti nell'ambito della programmazione delle risorse FESR 2014-2020;

VISTO il decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, 24 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, recante, in attuazione degli articoli 67 e 68 del regolamento 1303/2013, disposizioni inerenti la semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020 attraverso l'approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale;

VISTO, altresì, l'articolo 68-ter del predetto regolamento 1303/2013 recante disposizioni in merito al finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale, che prevede la possibilità di utilizzare un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del già citato PON "Imprese e Competitività", pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;



VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”;

VISTO il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO l’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del *rating di legalità* delle imprese sulla base di quanto previsto all’articolo 3 del medesimo decreto;

VISTO l’articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 e successive modificazioni e integrazioni, che ha previsto specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO il rilievo strategico degli interventi a sostegno della realizzazione di progetti di innovazione coerenti con il piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire la trasformazione tecnologia e digitale delle micro, piccole e medie imprese del tessuto economico nazionale attraverso l’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel suddetto piano;

SENTITA l’Agenzia per l’Italia digitale, che ha trasmesso in data 24 aprile 2020 il proprio parere sullo schema relativo al presente decreto;

DECRETA:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*comunicazione n. 14/2008*”: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);



b) “*contratto di rete*”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;

c) “*decreto-legge 34/19*”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”;

d) “*DIH-digital innovation hub*”: struttura organizzativa per l’accesso delle imprese al sistema dell’innovazione, promossa da una associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale, costituita sul territorio nazionale, finalizzata alla sensibilizzazione, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col Piano nazionale Impresa 4.0 e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti;

e) “*EDI-ecosistema digitale per l’innovazione*”: organizzazione di supporto all’innovazione delle imprese in ambito Impresa 4.0, costruita per sviluppare externalità positive di rete, valorizzando l’apporto fornito dai singoli nodi e restituendoli all’intero sistema territoriale;

f) “*impresa unica*”: l’insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, almeno una delle relazioni seguenti:

- i. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- ii. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- iii. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- iv. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti da i), a iv), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate una *impresa unica*;

g) “*innovazione dell’organizzazione*”: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;



h) “*innovazione di processo*”: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

i) “*investimento*”: il progetto basato sull'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali e/o di servizi funzionali a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa tramite l'implementazione delle tecnologie di cui all'articolo 29, comma 6, del *decreto-legge 34/19*;

j) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

k) “*PMI*”: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e con le indicazioni fornite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall'allegato I del *regolamento GBER*;

l) “*PON IC 2014-2020*”: il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e, da ultimo, con decisione della Commissione europea C(2018) 9117 final, del 19 dicembre 2018;

m) “*rating di legalità*”: la certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165 e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

n) “*regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

o) “*regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;



p) “*regolamento (UE) 1303/2013*”: il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

q) “*tasso base*”: il tasso base pubblicato dalla Commissione europea all’indirizzo Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

r) “*unità produttiva*”: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati, ma funzionalmente collegati.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle *PMI* del territorio nazionale attraverso l’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29, comma 5, del *decreto-legge 34/19*, i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di *innovazione di processo* o di *innovazione dell’organizzazione* ovvero di progetti di *investimento* coerenti con la suddetta finalità.

2. L’intervento previsto dal presente decreto è gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* che si può avvalere, attraverso la definizione di un’apposita convenzione, in qualità di società in house dello stesso *Ministero*, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l’accoglienza e l’istruttoria delle domande di agevolazione, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni e di Infratel Italia S.p.A. per lo svolgimento delle verifiche di natura tecnica connesse alla realizzazione dei progetti. I costi per la definizione della convenzione, in misura non superiore al 4 per cento delle risorse complessivamente disponibili per l’attuazione dell’intervento, sono ripartiti tra le predette società in house del *Ministero* e posti a carico delle risorse di cui all’articolo 29, comma 8, del *decreto-legge 34/19*.

Art. 3.

(Risorse disponibili)

1. Le risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto



ammontano a euro 100.000.000,00 (centomilioni), rese disponibili secondo l'articolazione temporale stabilita dall'articolo 29, comma 8, del *decreto-legge 34/19*.

2. Con riferimento alla dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione dell'intervento, sono previste due riserve:

a) una quota pari al 25% (venticinque per cento) delle risorse è riservata ai progetti proposti da micro e piccole imprese e ai progetti congiunti di cui all'articolo 4, comma 2;

b) una quota pari al 5% (cinque per cento) delle risorse è riservata alle *PMI* che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso del *rating di legalità*, sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. I progetti agevolabili ai sensi del presente decreto possono essere cofinanziati nell'ambito del *PON IC 2014-2020*.

Art. 4.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le *PMI* che, alla data di presentazione della domanda:

a) sono iscritte e risultano attive nel Registro delle imprese;

b) operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attività economiche identificate nell'**allegato n. 1**;

c) hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00 (centomila);

d) dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;

e) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

2. Le *PMI* in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono presentare, anche congiuntamente tra loro, purché in numero comunque non superiore a dieci imprese, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del *contratto di rete* o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato. Fermo restando il possesso degli altri requisiti soggettivi di cui al medesimo comma 1, per tali progetti, le *PMI* possono dimostrare di aver conseguito l'importo di cui al comma 1, lettera c), mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.

3. Ai fini di cui al comma 2, il *contratto di rete* o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto. Nel contratto deve altresì emergere una chiara suddivisione delle competenze e devono essere definiti gli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del



progetto, individuando altresì il soggetto preposto a svolgere il ruolo di soggetto capofila di cui al successivo comma 4.

4. Nel caso di progetti proposti congiuntamente da più soggetti, le forme contrattuali di collaborazione devono prevedere quale soggetto promotore capofila un *DIH-digital innovation hub* o un *EDI-ecosistema digitale per l'innovazione* di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, che assume il ruolo di referente nei confronti del *Ministero* circa la corretta esecuzione del progetto, nonché la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il *Ministero* medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.

5. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le *PMI* che, alla data di presentazione della domanda:

a) non risultino avere la disponibilità dell'*unità produttiva* oggetto dell'intervento agevolato, come risultante dalle informazioni del Registro delle imprese;

b) non siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed in relazione agli obblighi contributivi;

c) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;

d) siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

e) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

f) si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del *Regolamento GBER*;

6. Sono escluse dalle agevolazioni del presente decreto le *PMI* che, ai sensi del *regolamento GBER* e del *regolamento de minimis*, operino nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche altre attività rientranti nei settori di cui al comma 1, lettera b), per tali attività le imprese possono beneficiare delle agevolazioni a condizione che le stesse dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Art. 5.

(Progetti ammissibili)

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione di:

a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing



solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o;

b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:

- 1) all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
- 2) al software;
- 3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
- 4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

2. Ai fini di cui al comma 1, i progetti devono prevedere la realizzazione di:

- a) attività di *innovazione di processo* o di *innovazione dell'organizzazione*, alle condizioni specificate al Capo II, ovvero;
- b) *investimenti*, alle condizioni specificate al Capo III.

3. Al fine di dimostrare la coerenza dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale proposti con le caratteristiche individuate ai commi 1 e 2, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazione, una proposta progettuale contenente le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dettagliata delle attività previste per la realizzazione del progetto di *innovazione di processo* o di *innovazione dell'organizzazione* ovvero dei beni/servizi da acquistare nell'ambito del progetto di *investimento*;
- b) l'indicazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto e la loro ragionevolezza rispetto al progetto da realizzare;
- c) la rispondenza del progetto con le finalità di cui al presente decreto, anche con riferimento all'implementazione, nei processi produttivi del soggetto proponente, delle tecnologie di cui al comma 1, così come dettagliate nell'**allegato n. 2**;
- d) l'individuazione di parametri di performance connessi alla realizzazione del progetto, inclusa la loro misurazione.

4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:

a) essere realizzati nell'ambito di una *unità produttiva* ubicata su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei progetti eventualmente agevolati con risorse a valere sul *PON IC 2014-2020* che devono essere realizzati nelle aree interessate dall'applicazione del medesimo Programma;

b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non



superiore a 500.000,00 (cinquecentomila);

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base delle condizioni specificate all'articolo 12, comma 2, lettera a), per i progetti di cui al Capo II ovvero all'articolo 14, comma 2, lettera a), per i progetti di cui al Capo III;

d) essere ultimati non oltre il termine di 18 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, sulla base delle condizioni specificate all'articolo 12, comma 2, lettera b), per i progetti di cui al Capo II ovvero all'articolo 14, comma 2, lettera b), per i progetti di cui al Capo III. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il *Ministero* può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 6 mesi;

e) qualora presentati congiuntamente da più soggetti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili.

5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere concesse per interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

Art. 6.

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti stabiliti dall'articolo 29 del *regolamento GBER* per i progetti di cui al Capo II ovvero dal *regolamento de minimis* per i progetti di cui al Capo III, sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 per cento, articolata come segue:

- a) 10 per cento sotto forma di contributo;
- b) 40 per cento come finanziamento agevolato.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), assume la forma di contributo diretto alla spesa per i progetti di cui al Capo II ovvero di contributo in conto capitale per i progetti di cui al Capo III.

3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera b), deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei 30 giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.



4. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla *comunicazione n. 14/2008*. A tal fine, è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al *tasso base* una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Nel caso di progetti congiunti di cui all'articolo 4, comma 2, le verifiche sono effettuate con riferimento a ciascuna *PMI* partecipante al progetto, sulla base del contributo richiesto dalla singola impresa.

5. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili è rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva adottato dal *Ministero* a conclusione del progetto, sulla base delle attività effettivamente realizzate dal soggetto beneficiario come risultanti a seguito delle verifiche del *Ministero* sulle rendicontazioni di spesa.

6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 7.

(Procedura di accesso, concessione ed erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*. Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di agevolazioni e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del *Ministero*, nonché definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. Il predetto provvedimento definisce altresì i criteri di valutazione dei progetti nonché, per ciascuno degli indicatori di valutazione previsti, i correlati punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilità..

3. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, nell'ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare, in alternativa, un progetto di *innovazione di processo* o di *innovazione dell'organizzazione* di cui al Capo II ovvero un progetto di *investimenti* di cui al Capo III.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti



beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle riserve di cui all'articolo 3, comma 3.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il *Ministero* verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e procede all'istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei criteri di valutazione indicati nel provvedimento di cui al comma 2. Le attività istruttorie sono svolte dal *Ministero* entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attività di valutazione dei progetti, il *Ministero* verifica la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto proponente, nonché l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

6. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il *Ministero* procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017 n. 115, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento, sono stabiliti gli impegni e gli obblighi specifici per i soggetti beneficiari agevolati a valere sulle eventuali risorse del *PON IC 2014-2020*. Per i progetti congiunti di cui all'articolo 4, comma 2, la registrazione dell'aiuto viene effettuata con riferimento a ciascun soggetto partecipante al progetto, sulla base dei costi a carico dei partecipanti e delle conseguenti agevolazioni concedibili. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità previste con il successivo provvedimento direttoriale di cui al comma 2, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il *Ministero* comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

(Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari)

1. Il soggetto beneficiario, oltre al rispetto degli adempimenti già previsti dal presente decreto, è tenuto a:

a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono;

b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 140 del regolamento (UE) 1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di



documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;

c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero*, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati;

e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;

f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto;

2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125- quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

3. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del *PON IC 2014-2020*, rispettare gli indirizzi operativi stabiliti con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* 6 marzo 2017.

Art. 9.

(Controlli)

1. Il *Ministero* può effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante ispezioni in loco. Nel caso di esito negativo dei controlli, il *Ministero* procede alla revoca delle agevolazioni. Il *Ministero* può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.



2. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del *PON IC 2014-2020*, i controlli vengono effettuati sulla base di quanto stabilito agli articoli 125 e seguenti dal *regolamento (UE) 1303/2013*.

Art. 10. *(Variazioni)*

1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, ovvero variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al *Ministero* affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 11. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.

2. Nel caso di operazioni societarie che comportino la variazione del soggetto beneficiario, il *Ministero* procede alla verifica, con riferimento al nuovo soggetto, del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente decreto nonché, esclusivamente per i progetti di cui al Capo II, alla verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 8 e 9, del *regolamento de minimis*.

3. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese realizzate, ovvero l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al *Ministero* e sono valutate in fase di erogazione delle agevolazioni.

4. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non è stata approvata, il *Ministero* sospende l'erogazione delle agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni erogate non può essere superiore a quello concesso al soggetto beneficiario.

Art. 11. *(Revoche)*

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

b) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di trasformazione tecnologica e digitale;

c) fallimento del soggetto beneficiario, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione del progetto e fatta salva la possibilità per il *Ministero* di valutare, nel caso di apertura nei confronti dello stesso soggetto di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto agevolato;



d) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

e) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 5;

f) trasferimento, entro 5 anni dalla data di conclusione del progetto, dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca, si considera il trasferimento dell'attività economica effettuata da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto, ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:

a) mancato rispetto del termine massimo per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d);

b) mancato mantenimento, nei 3 anni successivi alla data di erogazione a saldo delle agevolazioni, delle immobilizzazioni agevolate nell'*unità produttiva* interessata dal progetto agevolato;

c) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire al *Ministero*.

4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:

a) nel caso di cui alla lettera a), è riconosciuta all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al progetto effettivamente realizzato, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi;

b) nel caso di cui alla lettera b), è riconosciuta al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;

c) nel caso di cui alla lettera c), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di quelle ancora da rimborsare sulla base del relativo piano di ammortamento, non restituita dall'impresa alla data di contestazione dell'inadempimento da parte del *Ministero*.

5. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del *PON IC 2014-2020*, le cause di revoca di cui al presente articolo sono integrate con ulteriori specifiche in funzione della natura delle risorse utilizzate per agevolare i progetti.

6. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entità dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione.



Capo II

Sostegno ai progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa

Art. 12.

(Progetti e spese ammissibili)

1. Sono agevolabili i progetti di *innovazione di processo* o di *innovazione organizzativa* diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione delle tecnologie di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Ai fini del rispetto delle disposizioni previste all'articolo 5, comma 4, lettere *c)*, e *d)* relative ai termini di avvio e ultimazione dei progetti agevolabili:

a) per data di avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

b) per data di ultimazione del progetto si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni ovvero la data di fine dell'attività del personale interno.

3. Le spese e i costi ammissibili nell'ambito dei progetti di cui al presente Capo devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso e sono quelli relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività previste dal progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;

4. Le spese per il personale dipendente di cui al comma 1, lettera *a)*, sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto interministeriale 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto;



5. I costi di cui al comma 1, lettere *b*), *c*), e *d*), sono ammessi, ai sensi dell'articolo 68-ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, sulla base di un tasso forfettario pari al 40 per cento dei costi diretti ammissibili per il personale di cui al comma 1, lettera *a*).

6. Le spese e i costi di cui al comma 3 sono ammissibili solo in quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto e a condizione che sia stato effettuato il pagamento.

7. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, sono definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili individuati al presente articolo.

Art. 13.

(Concessione ed erogazione delle agevolazioni)

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni per i progetti di cui al presente Capo, qualora il valore complessivo dell'agevolazione determinata ai sensi dell'articolo 7, superi, in termini di equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima prevista all'articolo 29 del regolamento GBER, l'importo del contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, lettera *a*), del medesimo articolo 7, è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.

2. L'erogazione delle agevolazioni per i progetti di cui al presente Capo avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento dei progetti e il pagamento delle relative spese.

3. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del provvedimento di concessione. La prima erogazione può riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.

4. Il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50 per cento delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese pari ad almeno il 50 per cento dell'importo totale ammesso ad agevolazione ovvero, in alternativa, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

5. L'erogazione del saldo può essere richiesta dal soggetto beneficiario entro 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente al pagamento delle relative spese. A tal fine il soggetto beneficiario trasmette al *Ministero*, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica finale concernente il raggiungimento degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto di trasformazione tecnologica e digitale.

6. Il *Ministero*, ricevute la domanda di erogazione, provvede a verificare:

a) la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della documentazione allegata alla medesima domanda di erogazione;

b) la vigenza, la regolarità contributiva e l'assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la visura



Deggendorf, se il soggetto beneficiario rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;

c) nel caso di richiesta di erogazione a saldo, l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi.

7. Il *Ministero*, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma 5, all'erogazione delle agevolazioni spettanti e adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.

8. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, sono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi, nonché la relativa documentazione da allegare.

Capo III

Sostegno ai progetti di investimento

Art. 14.

(Progetti e spese ammissibili)

1. Sono agevolabili i progetti di *investimento* diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione delle tecnologie di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Ai fini del rispetto delle disposizioni previste all'articolo 5, comma 4, lettere c), e d) relative ai termini di avvio e ultimazione dei progetti agevolabili:

a) per data di avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;

b) per data di ultimazione del progetto si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al programma stesso, ancorché pagato successivamente e comunque entro la data di presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni.

1. Le spese ammissibili nell'ambito dei progetti di cui al presente Capo devono essere sostenute direttamente dal soggetto beneficiario e dallo stesso pagate e sono quelle relative a:

a) immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell'impresa ai sensi dell'articolo 5, comma 1;

b) immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato;

c) costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10 per cento dei costi complessivi ammissibili;



d) costi sostenuti a titolo di canone per l'utilizzo, mediante soluzioni cloud computing, dei programmi informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga;

e) costi per i servizi resi alle *PMI* beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 2, nella misura massima del 2 per cento dei costi complessivi ammissibili.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono:

a) essere riferite a costi strettamente finalizzati alla realizzazione del progetto e, nel caso di beni ammortizzabili, essere utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del programma di spesa;

b) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero strumenti bancari che consentano la piena tracciabilità delle operazioni;

c) essere relative a costi sostenuti presso terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;

d) nel caso di immobilizzazioni materiali e immateriali di cui al comma 1, lettere a), e b), essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al progetto di *investimento* per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

e) nel caso di immobilizzazioni materiali di cui al comma 1, lettera a), essere acquistate allo stato "nuovo di fabbrica";

f) nel caso di servizi di consulenza specialistica e di costi sostenuti a titolo di canone di cui al comma 1, lettere c), e d), essere riferibili a servizi resi nel periodo di realizzazione del progetto, come documentabile attraverso i relativi contratti di servizio e/o qualsiasi ulteriore documentazione utile ad avvalorare l'effettivo svolgimento delle prestazioni;

g) nel caso di servizi di consulenza specialistica di cui al comma 1, lettera c), trattarsi di prestazioni non continuative o periodiche ed esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

b) connesse a commesse interne;

c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;

e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere e ad esclusione dei canoni di cui al comma 1, lettera d);

f) relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal progetto;

g) imputabili a imposte e tasse;

h) inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'*unità produttiva* interessata dal programma;



- i) correlate all'acquisto di mezzi mobili, anche qualora non targati.

Art. 15.

(Concessione ed erogazione delle agevolazioni)

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni per i progetti di cui al presente Capo, qualora il valore complessivo delle agevolazioni richieste dal soggetto proponente superi i massimali concedibili per l'*impresa unica* ai sensi del *regolamento de minimis*, allo stesso soggetto proponente è preclusa la presentazione della domanda. Nel caso di progetti congiunti di cui all'articolo 4, comma 2, le verifiche sono effettuate con riferimento a ciascuna *PMI* partecipante al progetto, sulla base delle agevolazioni richieste dalla singola impresa. In ogni caso gli aiuti concessi in favore di un'*impresa unica* non possono superare, tenuto conto delle ulteriori agevolazioni concesse ai sensi del *regolamento de minimis* nell'arco di tre esercizi finanziari, i limiti previsti dal medesimo regolamento.

2. L'erogazione delle agevolazioni di cui al presente Capo avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento dei progetti e il pagamento delle relative spese.

3. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute che debbono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

4. Con riferimento alle modalità di richiesta di erogazione da parte dei soggetti beneficiari ed ai correlati adempimenti del *Ministero* si applica quanto previsto all'articolo 13, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, sono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi, nonché la relativa documentazione da allegare.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 16.

(Disposizioni finali)

1. Il regime di aiuti istituito ai sensi del Capo II del presente decreto è comunicato alla Commissione europea ai sensi del *regolamento GBER* ed è applicabile dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea.

2. Il *Ministero* garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione di cui all'articolo 9 del *regolamento GBER* attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul



Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Il regime di aiuti di cui al Capo II del presente decreto è oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 11, lettera *b*), del *regolamento GBER*.

4. Ai sensi dell'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'adempimento degli obblighi di comunicazione viene garantito attraverso la pubblicazione delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al presente decreto sulla piattaforma telematica "Incentivi.gov.it".

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

Laura Aria

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche



Allegato n. 1
(articolo 4, comma 1, lettera b)

Elenco delle attività riconducibili ai settori ammissibili

Le singole attività fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Settore manifatturiero		
Riferimento	Descrizione	Note
C	Attività manifatturiere	Intera sezione
Settore dei servizi diretti alle imprese manifatturiere		
Riferimento	Descrizione Classe	Note
37.00.0	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.
38.1	Raccolta dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
38.2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
Riferimento	Descrizione	Note
38.3	Recupero dei materiali	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale



52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto	Intera divisione
53	Servizi postali e attività di corriere	Intera divisione
56.29	Mense e catering continuativo su base contrattuale	
58.12	Pubblicazione di elenchi e mailing list	
58.2	Edizioni di software	
61	Telecomunicazioni	Intera divisione
62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	Intera divisione
63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web	
69	Attività legali e contabilità	Intera divisione
70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	Intera divisione
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	Intera divisione
72	Ricerca scientifica e sviluppo	Intera divisione
73	Pubblicità e ricerche di mercato	Intera divisione
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	Intera divisione
82.20	Attività dei call center	



82.92	Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi	
95.1	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche.	
96.01.01	Attività delle lavanderie industriali	
Settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili		
Riferimento	Descrizione	Note
55	Alloggi	Intera divisione
79	Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	Intera divisione
91.02.00	Attività di musei	
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	
Settore commercio		
Riferimento	Descrizione	Note
G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	Intera sezione



Allegato n. 2
(articolo 5, comma 1)

**Indicazioni sulle tecnologie da implementare nell'ambito delle iniziative agevolabili con il
presente intervento**

a) Tecnologie abilitanti individuate dal piano Impresa 4.0

Tipologia		Descrizione
1	<i>Advanced manufacturing solutions</i>	Soluzioni che consentono l'evoluzione delle macchine verso una maggiore autonomia, flessibilità e collaborazione, sia tra loro sia con gli esseri umani, dando vita a robot con aumentate capacità cognitive; applicata all'industria per migliorare la produttività, la qualità dei prodotti e la sicurezza dei lavoratori.
2	<i>Additive manufacturing</i>	Processi per la produzione di oggetti fisici tridimensionali, potenzialmente di qualsiasi forma e personalizzabili senza sprechi, a partire da un modello digitale, che consente un'ottimizzazione dei costi in tutta la catena logistica e del processo distributivo.
3	<i>Realtà aumentata</i>	Impiego della tecnologia digitale per aggiungere dati e informazioni alla visione della realtà e agevolare, ad esempio, la selezione di prodotti e parti di ricambio, le attività di riparazione e in generale ogni decisione relativa al processo produttivo al fine dell'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.
4	<i>Simulation</i>	Soluzioni finalizzate, in ottica di integrazione, alla modellizzazione e/o alla simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) facendo riferimento al concetto di digital twin, ovvero alla disponibilità di un modello virtuale o digitale di un sistema generico (macchina, impianto, prodotto, etc.) al fine di analizzarne il comportamento con finalità predittive e di ottimizzazione.
5	<i>Integrazione orizzontale e verticale</i>	Soluzioni che consentono l'integrazione automatizzata con il sistema logistico dell'impresa con finalità quali il tracciamento automatizzato



		di informazioni di natura logistica, con la rete di fornitura, con altre macchine del ciclo produttivo (integrazione Machine-to-Machine). Rientrano tra queste anche le soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, le piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, i sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI).
6	<i>Industrial internet</i>	Implementazione di una rete di oggetti fisici (things) che dispongono intrinsecamente della tecnologia necessaria per rilevare e trasmettere, attraverso internet, informazioni sul proprio stato o sull'ambiente esterno in un contesto produttivo (declinazione 'industriale' della tecnologia Internet of Things).
7	<i>Cloud</i>	Implementazione di un'infrastruttura Cloud IT comune, flessibile, scalabile e open by design per condividere dati, informazioni e applicazioni attraverso internet (raccolti da sensori e altri oggetti, e dal consumatore stesso) in modo da seguire la trasformazione dei modelli di business con la capacità necessaria abilitando flessibilità, rilasci continui di servizi con cicli di vita ridotti a mesi, innovazione progressiva e trasversalità, l'interoperabilità di soluzioni, anche eterogenee, sia aperte che proprietarie, con un eventuale slancio a nuovi processi digitali e a nuove modalità di interazione tra aziende, cittadini e PA.
8	<i>Cybersecurity</i>	Tecnologie, processi, prodotti e standard necessari per proteggere collegamenti, dispositivi e dati da accessi non autorizzati, garantendone la necessaria privacy e preservandoli da attacchi e minacce informatiche ricorrendo a servizi di risk e vulnerability assessment.
9	<i>Big data e Analytics</i>	Tecnologie digitali in grado di raccogliere e analizzare, con strumenti che trasformano in informazioni, enormi quantità di dati eterogenei (strutturati e non) generati dal web, dai dispositivi mobili e dalle app, dai social media e dagli oggetti connessi, al fine di rendere i processi decisionali e le strategie di business più veloci, più flessibili e più efficienti abilitando analisi real time, predittive e anche attraverso l'utilizzo di innovazioni di frontiera quali i Sistemi Cognitivi.



b) Tecnologie relative a soluzioni tecnologiche di filiera

1	<i>Ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori</i>
2	<i>Implementazione di software</i>
3	<i>Utilizzo di piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio</i>
4	<i>Utilizzo di altre tecnologie</i>
4.1	<u>Sistemi di e-commerce</u> : acquisizione di strumenti, programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico che consentano la gestione completa di una transazione o di un ordine, fino alla gestione del pagamento
4.2	<u>Sistemi di pagamento mobile e via internet</u> : soluzioni che abilitano “pagamenti o trasferimenti di denaro tramite telefono cellulare”, modello composito che racchiude servizi di pagamento con dispositivi portatili da remoto (mobile remote payment), di commercio su dispositivi portatili (mobile commerce), di trasferimento di denaro tramite dispositivi portatili (mobile money transfer) e di pagamento in prossimità su dispositivi portatili (mobile proximity payment)
4.3	<u>Fintech</u> : innovazione finanziaria resa possibile dall’innovazione tecnologica, che può concretizzarsi in nuovi modelli di business, processi o prodotti, producendo un effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni, o sull’offerta di servizi
4.4	<u>Sistemi elettronici per lo scambio di dati</u> : sistemi software che si compongono di strumenti e metodi che puntano a migliorare e automatizzare l'approvvigionamento riducendo gli stock e i tempi di consegna, si tratta di sistemi quali gli EDI (electronic data interchange)
4.5	<u>Geolocalizzazione</u> : identificazione della posizione geografica nel mondo reale di un qualsiasi oggetto come device mobile, computer, e altri dispositivi che siano connessi o meno alla Rete
4.6	<u>Tecnologie per l'in-store customer experience</u> : sistemi per l’accettazione di pagamenti innovativi, sistemi per l’accettazione di couponing e loyalty, chioschi, totem e touchpoint, sistemi di cassa evoluti e Mobile POS, Electronic Shelf Labeling, digital signage, vetrine intelligenti, specchi e camerini smart, realtà aumentata, sistemi di sales force automation, sistemi di in store mobility, sistemi CRM, proximity marketing, sistemi di self-scanning



4.7	<u>System integration applicata all'automazione dei processi</u> : sistemi integrati con lo scopo di far dialogare impianti diversi tra di loro al fine di creare una nuova struttura funzionale che possa utilizzare sinergicamente le potenzialità degli impianti d'origine e creando quindi funzionalità originariamente non presenti.
4.8	<u>Blockchain</u> : tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetture decentralizzate su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili
4.9	<u>Intelligenza artificiale</u> : sistema tecnologico capace di risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente e dell'abilità umana.
4.10	<u>Internet of things</u> : l'Internet of things (IoT) è composto da un ecosistema che include gli oggetti, gli apparati e i sensori necessari per garantire le comunicazioni, le applicazioni e i sistemi per l'analisi dei dati introducendo una nuova forma di interazione, non più limitata alle persone, ma tra persone e oggetti, denotata anche come Man-Machine Interaction (MMI), e pure tra oggetti e oggetti, Machine to Machine (M2M).